



# **COMUNE DI CAPRIOLO**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

25031 CAPRIOLO (BS) - Via Vitt. Emanuele, n° 43  
Tel. 030/74641 - Fax: 030/7460460 – E-Mail: [segreteria@capriolo.org](mailto:segreteria@capriolo.org)  
Cod. Fisc. e Partita IVA 00635680176

### **CRITERI COMUNALI**

### **PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **DI SALA GIOCHI**

**Approvato con deliberazione Consiglio commissariale n. 8 del 2.04.2009**  
**Modificato con deliberazione Consiglio comunale n° 49 del 11.11.2010**  
**Modificato con deliberazione Consiglio comunale n° 4 del 04.03.2011**

**COMUNE DI**  
**CAPRIOLO**  
(Provincia di Brescia)

**CRITERI COMUNALI**  
**PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI di**  
**SALA GIOCHI**

**Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente provvedimento disciplina i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni di sala giochi nel territorio Comunale di Capriolo nonché il trasferimento nell'ambito del territorio comunale di attività di sala giochi già in esercizio.

**Art. 2 – DEFINIZIONE**

Si definisce **sala pubblico da gioco** (di seguito "sala giochi") un locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS; l'esercizio di tale attività è soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 86 del TULPS secondo le procedure di legge.

**Art. 3 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE**

Di norma non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi:

- 1) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate in 2 distinti locali anche comunicanti ma dotati di 2 distinti ingressi;
- 2) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art. 8 comma 4 della L.R. 30/2003 ("...nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie a disposizione..") e che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi;
- 3) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma il numero massimo di giochi installabili è quello previsto dal D.M. 27.10.2003 per i bar e similari (art. 2 comma 1) o i ristoranti e similari (art. 2 comma 2).

**Art. 4 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI**

Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

**A) NUMERO DI AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI AMMESSE:**

nel territorio comunale è rilasciabile un'autorizzazione di sala giochi ogni 1000 abitanti; ai fini del calcolo per la disponibilità di nuove autorizzazioni l'arrotondamento all'unità superiore è concesso qualora il rapporto (abitanti/parametro abitanti per esercizio) superi lo 0,60. La chiusura definitiva di una sala giochi comporta nuova disponibilità.

## B) DISTANZE:

b1) l'insediamento di nuove sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 100 m. da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura;

b2) Le nuove sale giochi devono rispettare le distanze minime sotto indicate rispetto ad altri esercizi preesistenti:

- zona centro (definita dal centro storico): m. 100
- restante territorio comunale: m. 200

La misurazione delle distanze di cui ai commi b1) e b2) deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

## C) CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere ubicati al piano terreno;
- essere direttamente prospicienti la strada;
- avere una superficie minima di mq. 50, calcolata al netto delle zone di servizio;
- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
- essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine.

## D) DOTAZIONE DI STANDARD

L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pari a quella prevista per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal PRG o dal PGT vigente. In mancanza di tale disponibilità l'Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe (entro 50 m) che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio. Il parcheggio non è richiesto nelle vie o aree pedonali.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari e urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

## **Art. 5 – CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO**

Gli orari di apertura delle sale giochi, stabiliti con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- apertura non prima delle ore 8,00;
- chiusura non oltre le ore 24,00;

Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile.

## **Art. 6 – NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI**

Per quanto riguarda il numero di apparecchi installabili si rimanda al decreto ministero economia e finanze 27 ottobre 2003 e decreto ministero economia e finanze . 18 gennaio 2007.

## **Art. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

#### **Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, resta in vigore per una durata quinquennale e comunque fino all'emanazione di nuovi criteri.

#### **Art. 9 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.